

# Corte d'Appello di l'Aquila: vittoria Nursind sul tempo divisa

La segreteria territoriale di Nursind Pescara rende noto l'esito del ricorso in Corte d'Appello di l'Aquila di ieri 17 marzo 2016. Il ricorso in appello è stato promosso dalla Asl di Pescara contro la sentenza dello scorso ottobre del tribunale di primo grado. Settanta infermieri seguiti in causa dall'avvocato di Nursind (avv. Carmine Ciofani) hanno vinto in giudizio. L'Asl che si è vista respingere il ricorso dovrà, con questa sentenza, pagare circa cento mila euro.



Antonio Argentini “Sono particolarmente soddisfatto per l'esito della causa – spiega il segretario Nursind Pescara, Antonio Argentini – che ha visto riaffermato un principio ormai consolidato anche attraverso altri ricorsi vittoriosi per gli infermieri. Il Nursind dimostra di voler parlare con i fatti muovendosi a tutela dei lavoratori che sempre più numerosi capiscono l'importanza di affidarsi ad un sindacato serio che va fino in fondo nelle questioni che interessano gli infermieri. Sappiamo che è sempre più difficile e spesso è l'estrema ratio – continua Argentini – trovare giustizia nelle aule del tribunale, ma in una situazione patologica di blocco della contrattazione e depotenziamento delle relazioni sindacali spesso non ci resta altra strada.”

“Siamo ora impegnati – conclude il segretario Nursind di Pescara - nel supportare i colleghi per un importante ricorso presso la CEDU (Corte Europea dei diritti dell'Uomo) che punta a recuperare il mancato aumento contrattuale dal 2010 ad oggi causato dal blocco contrattuale dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.”

Di seguito riportiamo un breve commento dell'Avv. Carmine Ciofani sulla sentenza.



Avv. Carmine Ciofani La sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila n. 290 del 17.03.2016, in coerenza con l'orientamento ormai lineare tracciato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito (ad eccezione di isolate ed eccentriche decisioni) conferma in sostanza i seguenti punti:

- a) gli infermieri hanno l'obbligo di indossare la divisa di lavoro “non dubitandosi del potere del datore di lavoro di rifiutare la prestazione lavorativa di infermiere privo di divisa”.
- b) L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, **può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione (cfr. Cassazione n. 1352/2016)**, sicché, possono determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro sia ragioni di igiene imposte dalla prestazione da svolgere sia la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, di tal che non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.
- c) Il tempo necessario agli adempimenti preparatori per indossare e dismettere la divisa deve essere retribuito entrando esso a far parte dell'orario di lavoro (in aggiunta a quello previsto per l'effettivo turno presso le Unità Operative).
- d) Tempo aggiuntivo perché **“la circostanza che, al fine di poter essere presso i propri reparti in tempo utile, i lavoratori timbrano diversi minuti prima dell'orario effettivo di lavoro e diversi minuti dopo la fine di esso e che questo tempo non viene retribuito perché non inserito strutturalmente nell'orario di lavoro, deve ritenersi provata sulla base della copia delle rilevazioni delle timbrature dei tre mesi precedenti il deposito del ricorso di primo grado prodotti dagli appellati in esito dell'accoglimento della istanza formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 210 cpc.**
- e) Peraltro, ad abundantiam, la stessa Azienda afferma che l'inizio della prestazione lavorativa coincide con la timbratura di accesso alle strutture aziendali e se detta timbratura avvenisse dopo aver indossato la divisa ovvero dopo averla dismessa, ciò comporterebbe un ritardo nell'inizio della

prestazione di lavoro ovvero una anticipazione della sua cessazione. (Corte Appello L'Aquila sentenza del 3 luglio 2014).

**avv. Carmine Ciofani**



La segretaria Nazionale nel ribadire l'impegno costante della proprie strutture a difesa dei diritti degli infermieri, desidera porre in evidenza come anche questo supporto legale sia in linea con quanto stabilito nel congresso del novembre scorso. La battaglia per il giusto riconoscimento economico e la tutela dei diritti dei lavoratori non ha confini e con il ricorso promosso dalla Confederazione CGS ([www.ricorsocgs.it](http://www.ricorsocgs.it)) dimostriamo concretamente ancora una volta l'impegno di Nursind ad andare fino in fondo. Alleghiamo la sentenza per condividerla con tutti gli interessati e dare supporto alla battaglia comune per il bene della categoria.

Il Segretario Nazionale NurSind

**Dr. Andrea Bottega**

di

La Redazione

**Pubblicato il**

20/03/2016

**Categorie**